

ALLEGATO A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DC/PRO/2024/112

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 641 E SS DELLA LEGGE 147/13 E SS.MM.II”: AGEVOLAZIONI PER ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI SITUATI IN ZONE INTERESSATE DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA “SECONDA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA – TRATTO NORD LINEA VERDE”.

**Art.1
(introduzione dell'art.18 ter)**

ART. 18 ter AGEVOLAZIONE TARI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI INTERESSATE DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA “SECONDA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA – TRATTO NORD LINEA VERDE”.

1. Il tributo è ridotto al 50% a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto “Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde”, approvato con delibera di Giunta PG n. 249552/2024.

2. Ai fini di cui al comma 1 rientrano nel concetto di zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto “ Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde” l'area o strada in cui vengono attivati i cantieri.

3. Le specificità dei cantieri per realizzare le linee tranviarie sono legate alla modalità di cantierizzazione dei lavori, che al fine di garantire un sufficiente livello di accessibilità alle zone interessate vedono una suddivisione del tracciato in macrocantieri (H, L, M, N, O, P, Q, R, U), a loro volta costituiti da cantieri identificati con numerazioni progressive (L1, L2,... M1, M2,...ecc), come indicato nella corografia di cantierizzazione.

4. I requisiti per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possieda tutti:

a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina. Ciò premesso, sono assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;

b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area in cui sia stato attivato un cantiere (L1, L2,... M1, M2,...ecc), per la realizzazione del progetto “Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde” ;

c) non aver già presentato richiesta per le agevolazioni ex art. 1 comma 86 L. 549/95 di cui all'art.

18 del presente regolamento.

5. L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Dirigente dell'U.I. Entrate del Comune di Bologna dell'Area Risorse Finanziarie del Comune di Bologna. In tale istanza il richiedente dovrà:

- a) indicare sia i propri dati personali, sia i dati completi della sua attività;
- b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dall'attivazione un cantiere (L1, L2,... M1, M2,... ecc), per la realizzazione del progetto "Seconda linea Tranviaria di Bologna– Tratto Nord Linea Verde";
- c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tributarie;
- d) specificare di quali agevolazioni (tra quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.

6. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta agli aventi diritto - in forma di sgravio/rimborso o conguaglio - con efficacia dal giorno dell'attivazione del cantiere fino al 120° giorno successivo alla data di chiusura del cantiere, nel rispetto comunque delle eventuali particolari decorrenze stabilite dalle norme che disciplinano il tributo. Il periodo interessato dal riconoscimento di questa agevolazione corrisponderà, pertanto, al tempo di attivazione del cantiere, così come risulta dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo approvato, addizionato di ulteriori 120 giorni, in modo tale da garantire l'agevolazione fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare anche in caso di eventuali tempi aggiuntivi nell'esecuzione dei lavori.

7. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario entro 5 anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal primo giorno successivo alla attivazione di un cantiere per la realizzazione del progetto "Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde"

ART. 2

(modifiche all'art.20)

1. Viene introdotto il comma 5-quinquies.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 20 TASSA GIORNALIERA 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 prodotti da soggetti che	Art. 20 TASSA GIORNALIERA 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 prodotti da soggetti che

<p>occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio l'art.1 comma 662 e ss. istituisce apposita tassa in base a tariffa giornaliera.</p> <p>2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi – ai sensi dell'art.1 comma 664 L.147/13- contestualmente al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019.</p> <p>4-bis. Per l'eventuale sub concessionario di area pubblica l'obbligo della denuncia TARIG è assolto con il rilascio dell'autorizzazione relativa alla manifestazione/evento da parte del competente Settore/Quartiere.</p> <p>5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019, la tassa giornaliera deve essere comunque corrisposta mediante singolo apposito versamento con le modalità determinate dal Comune o dal Concessionario del servizio (se</p>	<p>occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio l'art.1 comma 662 e ss. istituisce apposita tassa in base a tariffa giornaliera.</p> <p>2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi – ai sensi dell'art.1 comma 664 L.147/13- contestualmente al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019.</p> <p>4-bis. Per l'eventuale sub concessionario di area pubblica l'obbligo della denuncia TARIG è assolto con il rilascio dell'autorizzazione relativa alla manifestazione/evento da parte del competente Settore/Quartiere.</p> <p>5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019, la tassa giornaliera deve essere comunque corrisposta mediante singolo apposito versamento con le modalità determinate dal Comune o dal Concessionario del servizio (se</p>
--	--

<p>presente). In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori. 5bis. In caso di occupazione o detenzione temporanea – ai sensi del precedente comma 2 – di capannoni funzionalmente dismessi, coinvolti in processi di rigenerazione urbana ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero oggetto di convenzione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 2017 n.24, trova applicazione la tassa giornaliera. La relativa tariffa è individuata sulla base del tipo di uso temporaneo realizzato e trova applicazione sulla base di apposita comunicazione preventiva relativa al tipo di uso temporaneo da realizzare in tali locali. L'utilizzatore prima dell'inizio dell'attività temporanea deve inoltrare tale comunicazione alla Concessionaria della gestione della Ta.Ri.G (o, in assenza di concessione, all'U.I. Entrate) e versare la relativa tassa rifiuti giornaliera appositamente quantificata dalla Concessionaria (o, in assenza di concessione, dal Comune) con le ordinarie modalità previste per la Ta.Ri.G.</p> <p>5ter. Non è dovuta la tassa giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione con riferimento al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019 per le attività economiche .</p> <p>5 quater. Le attività economiche situate in zone</p>	<p>presente). In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori. 5bis. In caso di occupazione o detenzione temporanea – ai sensi del precedente comma 2 – di capannoni funzionalmente dismessi, coinvolti in processi di rigenerazione urbana ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero oggetto di convenzione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 2017 n.24, trova applicazione la tassa giornaliera. La relativa tariffa è individuata sulla base del tipo di uso temporaneo realizzato e trova applicazione sulla base di apposita comunicazione preventiva relativa al tipo di uso temporaneo da realizzare in tali locali. L'utilizzatore prima dell'inizio dell'attività temporanea deve inoltrare tale comunicazione alla Concessionaria della gestione della Ta.Ri.G (o, in assenza di concessione, all'U.I. Entrate) e versare la relativa tassa rifiuti giornaliera appositamente quantificata dalla Concessionaria (o, in assenza di concessione, dal Comune) con le ordinarie modalità previste per la Ta.Ri.G.</p> <p>5ter. Non è dovuta la tassa giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione con riferimento al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019 per le attività economiche .</p> <p>5 quater. Le attività economiche situate in zone</p>
--	--

<p>interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto “Prima linea Tranviaria di Bologna-Linea Rossa”, approvato con delibera di Giunta PG n. 344906/2021, non sono tenute al pagamento della tassa giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell’attivazione di un cantiere, hanno diritto a una riduzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico pari al 100%, così come previsto dall’art. 70 bis del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.G. 146397/2021.</p> <p>6. Per l'accertamento, il contenzioso e le</p>	<p>interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto “Prima linea Tranviaria di Bologna-Linea Rossa”, approvato con delibera di Giunta PG n. 344906/2021, non sono tenute al pagamento della tassa giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell’attivazione di un cantiere, hanno diritto a una riduzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico pari al 100%, così come previsto dall’art. 70 bis del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.G. 146397/2021.</p> <p>5 quinquies. Le attività economiche situate in zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto "Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde”, approvato con delibera di Giunta PG n. 249552/2024", non sono tenute al pagamento della tassa giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell’attivazione di un cantiere, hanno diritto a una riduzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico pari al 100%, così come previsto dall’art. 70 ter del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.G. 146397/2021.</p> <p>6. Per l'accertamento, il contenzioso e le</p>
--	---

sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.	sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
---	---